

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIANCANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1965

Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto degli alloggi delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende risolvere alcune questioni rimaste insolute con la legge 231 del 27 aprile 1962 e ancora meglio precisare il concetto di « quota di riserva » di cui è parola alla suddetta legge.

Il patrimonio edilizio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato è il seguente:

1) case patrimoniali di servizio ubicate nei recinti ferroviari e nelle quali hanno dimora i servizi dell'Esercizio;

2) case patrimoniali di alloggio sulle quali non esistono servizi dell'esercizio e che si differenziano dalle case economiche soltanto per i fondi con le quali sono state costruite;

3) case economiche che per la quasi totalità sono anch'esse ubicate in prossimità dei recinti ferroviari.

L'Azienda ha escluso dal riscatto non solo le case patrimoniali di servizio di cui al punto 1) ma anche le case cosiddette patrimoniali « di alloggio » di cui al punto 2), trattando per giunta anche la quota del 20 per cento sulle rimanenti case economiche da riscattare di cui al punto 3).

Tutto questo significa che dei circa 60.000 alloggi del patrimonio edilizio delle Ferrovie dello Stato, ne sono riscattabili poco più di 10.000.

La legge n. 231 non è stata fatta per degli obiettivi così limitati.

Le sole case di cui al punto 1) costituiscono il 60 per cento dell'intero patrimonio edilizio e superano sensibilmente il fabbisogno non solo in relazione alle nuove tecniche di esercizio, ma alle necessità collegate alla riforma aziendale in atto. L'orientamento del legislatore come si rileva dal contenuto della discussione che ha preceduto l'approvazione della legge n. 231 è stato per una applicazione estensiva della legge, in perfetta corrispondenza con l'orientamento prevalente in materia di edilizia popolare.

Tale stato di cose porta ad una discriminazione fra gli appartenenti alla stessa Azienda — per cui si verifica che ferroviari, dopo aver dedicato una intera vita al servizio dell'Azienda e dopo aver versato i contributi per l'INA-Casa, non solo vengono esclusi dal riscatto, ma con lo stipendio ridotto dal pensionamento, in vecchiaia, minorati nel fisico, sono costretti a ridursi ad

una vita di stenti. Da notare che gli abitanti delle case patrimoniali sono quasi tutti sinistrati di guerra perchè hanno subito i massicci bombardamenti degli scali ferroviari.

Non c'è da spendere molte parole sulla delicatezza dell'aspetto umano e sociale della questione. Si rileva infine che l'ultimo comma dell'articolo 5 capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 17 gennaio 1959 nel sancire che gli esclusi dal riscatto « *hanno diritto ad ottenere in proprietà altro alloggio disponibile proporzionato al proprio nucleo familiare, anche in altri immobili dell'Ente proprietario* » affronta in modo razionale e sociale la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economici dei quali fanno parte quelli delle Ferrovie dello Stato.

Per un ulteriore necessario chiarimento di quanto previsto dalla legge 231 del 29 aprile 1962 con l'articolo 1 del presente disegno di legge si precisa che, ferma restando l'esclusione degli alloggi patrimoniali di servizio,

debbono essere ammessi a riscatto sia le case patrimoniali di alloggio nelle quali non esistano servizi dell'esercizio che le case economiche senza effettuare la trattenuta della quota del 20 per cento, già più che ampiamente compresa negli alloggi di servizio che da soli rappresentano il 60 per cento dell'intero patrimonio edilizio.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede di attribuire ai ferrovieri che alla cessazione del servizio vengano a trovarsi nelle suddette condizioni un diritto di priorità nell'assegnazione di nuovi alloggi costruiti col concorso dello Stato nei diversi settori dell'edilizia popolare.

Con l'articolo 3 si prevede l'estensione ai ferrovieri di Messina e di Reggio Calabria delle facilitazioni di riscatto, già concesse agli altri impiegati dello Stato delle medesime città; in considerazione del modo tutto particolare di finanziamento di parte della spesa per la costruzione del patrimonio di edilizia popolare delle due città, in relazione alle conseguenze del terremoto del 1908.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutti gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio, delle ferrovie dello Stato, sono riscattabili secondo le norme della legge 27 aprile 1962, n. 231.

La quota di riserva del 20 per cento, di cui alla predetta legge, si intende compresa nel complesso degli alloggi patrimoniali di servizio, che restano esclusi dalla cessione in proprietà.

Art. 2.

Ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali occupano alloggi di servizio non riscattabili, alla cessazione del servizio viene attribuito un diritto di priorità nell'assegnazione di alloggi economici costruiti, con il concorso dello Stato, dai diversi enti operanti nel settore dell'edilizia popolare sovvenzionata.

Art. 3.

Le facilitazioni di riscatto, già previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1950, n. 2, per gli alloggi occupati da altri dipendenti della pubblica Amministrazione, si applicano anche per gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle città di Messina e di Reggio Calabria.